



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE
SERVIZIO 7.3 - AMBIENTE

ORDINANZA N. 270 DEL 11/06/2026

Oggetto: APPLICAZIONE D.P.R. N. 753/80 DEL 11.07.1980 – MISURE PREVENZIONE INCENDI E CADUTA ALBERI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE.

IL SINDACO

Visto il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” ;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile”;

Visto il D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. (G.U. 15 novembre 1980 n. 314),

Premesso che:

- la Prefettura di Roma ha trasmesso la nota, prot. 39645/2026 del 11.05.2026, avente ad oggetto “Prevenzione caduta alberi e incendi lungo le linee ferroviarie – Applicazione D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980”,

Preso atto:

- che con la suddetta nota, si invitano alcuni Comuni il cui territorio è interessato dalla presenza delle linee ferroviarie, ad informare Enti e privati cittadini, proprietari/ usufruttuari, di terreni in adiacenza alla sede ferroviaria, circa la responsabilità del mancato rispetto delle distanze di cui agli art. 38, 52, 55,56 e 63 del D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980;

Considerato i rischi di:

- alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio delle aree adiacenti alla sede ferroviaria, che

può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi;

- possibile caduta di rami/alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

Verificato che i proprietari di terreni che insistono su aree confinanti con le sedi dei tracciati ferroviari, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

Richiamati i seguenti articoli del D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980:

- art. 52 C. 4: “Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due”;
- art. 55: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;
- art. 56: “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al precedente comma è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”.

ORDINA

A tutti i proprietari/affittuari/usufruttuari/conducenti/detentori a qualsiasi titolo, di terreni o pertinenze di fabbricato, confinanti, nel territorio comunale, con il tracciato ferroviario “Roma – Pisa”, di provvedere con urgenza, nell’ambito delle rispettive fasce di rispetto, ad adeguarsi a quanto previsto dal D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. (G.U. 15 novembre 1980 n. 314), ed in particolare:

1. mantenere sgombri da materiali combustibili (quali erba secca, foglie secche, sterpaglie, balle di fieno, ramaglie, ecc.) i terreni per una fascia di almeno 20 metri dal confine ferroviario;
2. circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia arata di almeno 5 metri di larghezza, da mantenere costantemente priva di seccume vegetale, al fine di ridurre il rischio di propagazione di incendi verso la sede ferroviaria;
3. provvedere alla pulizia delle aree incolte e alla rimozione di erbe secche, foglie secche, materiali infiammabili e ogni altra fonte di pericolo per la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria;
4. effettuare il taglio di rami, alberi o piante che si protendono oltre i propri confini e che, in caso di caduta, possano interferire con la linea ferroviaria, arrecando danni o interruzioni al servizio pubblico;
5. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, terriccio o altri materiali provenienti dai propri fondi e caduti sulla sede ferroviaria a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa;
6. adottare ogni accorgimento necessario ad evitare danni, pericoli o situazioni che compromettano la sicurezza e la funzionalità della sede ferroviaria adiacente ai propri terreni;
7. rispettare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente tra la vegetazione (alberi, siepi, arbusti) e il sedime ferroviario, come stabilito dagli art. 38, 52 55,56 e 63 del D.P.R. 753/1980.

INCARICA

alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle eventuali sanzioni, al corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, in base alle rispettive attribuzioni e alle disposizioni vigenti.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Civitavecchia, oltretutto attraverso i giornali telematici locali.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale - polizialocale.protocollo@comune.civitavecchia.rm.it
- Comando Stazione Carabinieri di Civitavecchia - trm22333@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Civitavecchia - frm43062@pec.carabinieri.it
- Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia – dipps172.5300@pecps.poliziadistato.it
- Capitaneria di Porto - cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it
- Direzione Provinciale ANAS - anas.lazio@postacert.stradeanas.it
- Direzione di C.M.R.C. - Sez. viabilità - viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
- Direzione Ferrovie Italiane – Lazio - reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it.

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma - protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma - com.roma@cert.vigilfuoco.it
- Comando Provinciale dei Carabinieri - trm34520@pec.carabinieri.it.
- Gruppo dei Carabinieri Forestali - frm43057@pec.carabinieri.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco
Piendibene Marco / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto firmato digitalmente)